

Regolamento recante disciplina per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative e il regime di pubblicità per il conferimento di borse finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione post-laurea nonché per attività di ricerca.

Art. 2

(Individuazione delle professionalità)

1. La segreteria, ricevuta la richiesta da parte del responsabile della ricerca o della struttura, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto della borsa;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività;
 - c) durata dell'attività;
 - d) luogo di svolgimento dell'attività e modalità di realizzazione della medesima;
 - e) importo della borsa;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative domande ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento della borsa occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanna penale e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlati al contenuto dell'attività richiesta, qualora richiesto dalla normativa in vigore, nonché la maturata esperienza nel settore.

Art. 3

(Procedura comparativa)

1. L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati
2. Ogni singolo curriculum verrà valutato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Art. 4

(Finanziamento, durata e determinazione dell'importo)

1. Le borse sono finanziate su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di Enti pubblici e privati.

2. Non è ammesso il rinnovo della borsa. Il responsabile, dove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata della borsa solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al borsista, fermo restando l'ammontare pattuito della stessa borsa.
3. La modalità di liquidazione dell'importo della borsa viene stabilita all'interno della lettera di assegnazione della borsa stessa.

Art. 5
(Verifica dell'esecuzione del buon esito dell'attività)

1. Il responsabile della ricerca verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle attività svolte risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della ricerca può richiedere al borsista di integrare i risultati ovvero può revocare la borsa per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile della ricerca può chiedere al borsista di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale dell'importo della borsa originariamente stabilita.

Art.6
(Pubblicità ed efficacia)

1. L'avviso di procedura comparativa di cui all'art. 2 viene pubblicato sul sito Internet Istituzionale del Consorzio (<http://www.cerm.unifi.it/>).
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.